



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI S. MARIA ALL' ANTELLA
O.d.V.

STATUTO SOCIALE



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI S. MARIA ALL'ANTELLA
Statuto sociale

CAPO 1°

Origine, caratteri e fini della Istituzione.

ART. 1

La Confraternita di Misericordia di S. Maria all'Antella prende origine dalla Compagnia del Ss. Sacramento, istituita in antica data presso la Parrocchia di S. Maria all'Antella, e convertita in Confraternita di Misericordia come da approvazione agli effetti civili da parte del Granducato di Toscana con risoluzione ministeriale del settembre 1852.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico. Venera come sua speciale Patrona la Madonna del SS. Rosario e nutre particolare devozione nei confronti del cofondatore dei Servi di Maria San Manetto dell'Antella.

La Misericordia di Antella è una associazione di confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. Intende inoltre adeguare i suoi ordinamenti ai principi della Costituzione Italiana ed alle regole della legislazione civile in tema di volontariato.

Nel rispetto della vigente normativa in materia di enti del terzo settore la Confraternita assume la denominazione completa di “Confraternita di Misericordia di S. Maria all’Antella O.d.V.”.

ART. 2

La Confraternita ha la propria sede in Antella, Comune di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, nei locali di sua proprietà ove tiene le proprie adunanze e la propria amministrazione.

Per le sacre funzioni, la Confraternita officia nell’Oratorio della Compagnia o nella Chiesa Parrocchiale.

ART. 3.

Lo stemma della Confraternita è comune a quello di tutte le Confraternite di Misericordia: croce latina di color rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F. M., sovrastante l’emblema araldico della famiglia dell’Antella, con scaglione di rosso su scudo d’argento.

ART. 4.

L’assisa storica dei fratelli e delle sorelle è una veste lunga di tela nera con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio nero dal quale pende un rosario con unica medaglia.

Durante il servizio i volontari indossano la divisa idonea allo scopo secondo le direttive del Magistrato.

ART. 5.

La Confraternita può aggregarsi ad altri Enti associativi, societari, fondativi e a reti associative, i cui fini non siano contrari ai propri scopi e senza pregiudizio della propria autonomia.

Essa è associata alla Confederazione delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze.

ART. 6.

Scopo della Confraternita è la prestazione di servizi, in favore di tutti coloro che si trovano in stato di bisogno, di difficoltà o di emarginazione di ogni tipo, senza nessuna distinzione etnica, religiosa, politica o di nazionalità, ed inoltre in favore della collettività a fronte di esigenze pubbliche. I servizi possono essere svolti direttamente dagli organi sociali, ma sono prevalentemente prestati dai volontari che ad essa aderiscono, al di là di qualsiasi tornaconto personale proprio o di altri soggetti, o di qualsiasi intento di supremazia economica o politica. Pertanto la Confraternita non ha scopo di lucro, ma persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come espressione dell'impegno spirituale e morale degli associati.

ART. 7.

La Confraternita realizza le sue finalità istituzionali mediante attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo le previsioni e la regolamentazione delle leggi italiane in materia di associazionismo, volontariato e "terzo settore".

Le attività di interesse generale prevalenti, a titolo esemplificativo, sono:

- a) interventi e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, fra cui il soccorso e il trasporto sanitario;
- b) assistenza ai bisognosi ed alle persone svantaggiate, mediante sussidi in denaro o in natura, misure di sostegno diretto o a distanza per le necessità vitali, il lavoro, l'alloggio o l'istruzione;

- c) promozione e tutela dei diritti umani, sociali ed economici della popolazione e delle persone in difficoltà, accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti interni ed esterni; promozione della cultura della legalità, della convivenza e della pace, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- d) attività culturali, artistiche o ricreative in favore degli associati o della popolazione del territorio dell'Antella; attività educative e di formazione extrascolastica;
- e) protezione civile e interventi in caso di pubblica calamità.

La Confraternita svolge inoltre ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale, rispetto a quelle sopra elencate, e comunque diretta al migliore adempimento delle finalità istituzionali, compresa l'assistenza alle famiglie dei defunti associati o bisognosi, anche per la sepoltura, le onoranze funebri e la cura delle tombe nel proprio Cimitero; ed in genere ogni altra attività consentita dalla legge e dai provvedimenti amministrativi concernenti gli enti del terzo settore, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dagli stessi. All'individuazione di tali attività provvede il Magistrato.

Al fine del più efficace svolgimento delle attività prevalenti o strumentali, la Confraternita potrà porre in essere tutti quegli atti o interventi di gestione, organizzazione e disposizione del proprio patrimonio, o di carattere consociativo, finanziario o creditizio, che risultino necessari e rientrino nei limiti dell'ordinamento sociale. Potrà inoltre svolgere tali attività per conto, su incarico o in base ad accordi con pubbliche amministrazioni, partecipando a pubbliche selezioni, proponendo e sottoscrivendo i necessari atti di convenzione, concessione, appalto o affidamento di beni o di servizi.

Inoltre la Confraternita svolge le attività dirette alla formazione spirituale degli associati, alla partecipazione liturgica alla vita della Chiesa e della comunità parrocchiale dell'Antella, ed in genere alla testimonianza dei principi cristiani che costituiscono il fondamento dell'attività di solidarietà e volontariato.

ART. 8.

La Confraternita non potrà partecipare né aderire a manifestazioni di qualunque genere che contrastino con i propri fini e il proprio carattere.

ART. 9.

La Confraternita trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, la Confraternita può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le disposizioni di legge. In conformità a tali disposizioni, la Confraternita può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 10.

Tutto l'andamento economico derivante dalle uscite e dalle entrate dovrà risultare da corrispondenti registrazioni contabili.

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Magistrato;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

Generale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Magistrato;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei

Conservatori, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi proponendo al Governatore istanza scritta contenente l'indicazione dei testi oggetto d'esame. La consultazione può avvenire solo presso la sede sociale, nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza dei dati personali.

CAPO 2°

Requisiti di appartenenza alla Confraternita e classificazione degli Iscritti.

ART. 11.

Possono far parte della Confraternita coloro che dichiarano di accettare e condividere i principi evangelici posti a fondamento dell'impegno nella Confraternita stessa, e si obbligano a rispettare ed adempiere le norme del presente Statuto.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

ART. 12.

Per ottenere l'iscrizione alla Confraternita occorre presentare domanda al Magistrato, corredata dalla presentazione sottoscritta da due soci.

Il Magistrato può respingere la domanda se il richiedente risulta avere tenuto comportamenti sanzionati da precedenti penali o comunque moralmente e socialmente riprovevoli, che appaiano incompatibili con i principi fondamentali su cui si basa lo Statuto. In caso di rigetto Il Magistrato deve motivare la sua deliberazione entro 60 giorni e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistrato, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Conservatori che, se non appositamente convocato, delibererà in occasione della prima convocazione utile.

I diritti di partecipazione alla Confraternita non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea purché iscritto da almeno tre mesi.

ART. 13.

Sono obblighi di tutti gli iscritti:

- a) osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle disposizioni degli organi sociali;
- b) mantenere, nei confronti di tutti i confratelli, rapporti di correttezza e di mutua solidarietà;
- c) svolgere il proprio compito all'interno della Confraternita con diligenza, esattezza ed efficienza, mostrando lo spirito di condivisione e di fratellanza che lo contraddistingue, e l'assenza di interessi personali di qualsiasi tipo;
- d) partecipare alla vita della Confraternita, mantenendo nei confronti degli organi sociali rapporti di rispetto e di collaborazione;
- e) pagare puntualmente la quota associativa.

ART.14

I Confratelli si distinguono nelle seguenti categorie:

-Attivi, e cioè coloro che s'impegnano a prestare la propria opera volontaria in uno o più dei servizi gestiti dalla Confraternita.

-Onorari, e cioè coloro che non prestano servizio, ma si limitano a partecipare alla vita associativa ed alle attività spirituali della Misericordia.

I confratelli che intendono essere qualificati come attivi devono presentare domanda al Magistrato, il quale delibera la loro iscrizione nel registro del volontari, previo accertamento della loro idoneità al servizio al quale intendono essere addeetti.

Nel registro dei volontari sono iscritti anche coloro che, pur non essendo iscritti alla Confraternita, chiedono di prestare gratuitamente la loro opera, e sono accettati come tali dal Magistrato, previo giudizio di idoneità e previa valutazione dell'assenza di motivi di qualsiasi genere che vi si oppongono. I volontari non soci non acquistano nessun diritto di partecipazione alle attività della Confraternita o a riconoscimenti, benefici o indennità di qualunque tipo. La loro inclusione nel suddetto registro può essere revocata in ogni momento con delibera del Magistrato.

Qualora il confratello attivo cessi, per qualsiasi ragione, la prestazione del servizio volontario, il Magistrato, previo preavviso di almeno 30 giorni, cancella il suo nominativo dal registro dei volontari, e lo trasferisce nella categoria dei soci onorari.

I confratelli attivi conservano tale qualifica anche quando, dopo venti anni di servizio, vengano esonerati dal servizio stesso in quanto giubilati.

ART. 15

I Capi di Guardia sono fratelli e sorelle attivi che hanno ottenuto tale riconoscimento a seguito di nomina del Corpo di Compagnia per votazione su una terna di nomi presentata dal Magistrato.

La qualifica di Capo di Guardia è a vita, salvo rinuncia dell'interessato.

ART. 16

Requisiti per la nomina a Capo di Guardia sono:

- a) non essere incorso in sanzioni disciplinari;
- b) avere prestato lodevole servizio non inferiore a 10 anni;
- e) disporre delle necessarie attitudini.

ART. 17

ART. 17

I Capi di Guardia attivi hanno la direzione e la responsabilità del servizio; essi sotto la direzione del Decano cioè il più anziano di nomina, propongono le eventuali deliberazioni da presentare al Magistrato, giudicate utili ed opportune al buon andamento del servizio.

ART. 18

L'adunanza ordinaria dei Capi di Guardia attivi è convocata dietro invito del Decano nel mese di Settembre e le deliberazioni sono valide se riportano almeno i due terzi di voti. Le adunanze straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Decano, l'Ispettore ai servizi d'intesa col Correttore.

ART. 19

I Capi di Guardia Emeriti vengono nominati fra i confratelli che il Corpo di Compagnia, previa proposta del Magistrato, ritenga meritevoli di tale distinzione. Verranno passati in detto ruolo anche i Capi di Guardia Giubilati.

ART. 20

Possono essere nominati Capi di Guardia ad honorem, sempre che rivestano i requisiti di cui al precedente art. 18, quelle persone che per benemerienze o qualche altro idoneo titolo, il Magistrato ritenga meritevoli; a seguito di detta nomina essi diventano fratelli; sono esenti dal servizio.

ART. 21

E' obbligo specifico dei fratelli e sorelle attivi, oltre a quelli stabiliti dal precedente art. 13 per tutti gli iscritti, la partecipazione ai servizi volontari, secondo i turni, le modalità e i tempi programmati.

Nel corso del servizio, i soci attivi devono seguire scrupolosamente le norme del regolamento, le regole tecniche e legali concernenti lo specifico servizio, le disposizioni dei responsabili e degli altri addetti, conseguendo previamente la preparazione tecnica specifica del servizio secondo le norme in vigore e la relativa coscienza delle responsabilità connesse. Devono indossare e mantenere in ordine la divisa, e comunque tenere, dentro e fuori l'ambito sociale, un comportamento coerente con i valori della Confraternita e con la sua immagine e reputazione. L'ordinamento dei servizi e le modalità di prestazione sono specificati nel regolamento.

ART. 22

I Confratelli attivi devono rispettare e applicare il principio della gratuità dei servizi della Misericordia.

Essi, per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, e in base alle loro motivazioni morali e religiose, mettono il proprio tempo e le loro capacità a disposizione del prossimo e della collettività, al fine di promuovere risposte ai loro bisogni. È pertanto escluso, nella prestazione dei servizi volontari, qualsiasi fine di lucro o di interesse personale, anche se indiretto.

I Confratelli non possono accettare per nessun motivo retribuzioni o compensi, né dai beneficiari, né da terzi o da organizzazioni esterne. Possono essere loro rimborsate dalla Confraternita soltanto le spese documentate occorse per la prestazione del servizio, entro i limiti ed alle condizioni preventivamente stabilite dalla stessa, nonché dalla normativa nazionale in materia di volontariato. Non sono ammessi rimborsi spese calcolati forfetariamente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con la Confraternita, e con ogni altra forma di lavoro retribuito con la stessa, secondo le disposizioni di legge.

ART. 23

I fratelli giubilati sono quei Capi di Guardia e fratelli o sorelle attivi che, dopo almeno 20 anni di servizio attivo o per altro giustificato motivo possono, a seguito di domanda scritta dell'interessato, essere esonerati dal servizio con deliberazione del Magistrato, mantenendo però tutti i diritti dei fratelli e delle sorelle attivi.

ART. 24

La Confraternita, nello spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia, consente l'ammissione tra i propri iscritti di un fratello appartenente ad altra Confraternita in caso di trasferimento del di lui domicilio stabile nel territorio della Confraternita, qualora ne sia presentata dall'interessato domanda.

L'ammissione è fatta d'intesa con la Confraternita da cui il postulante proviene e con delibera favorevole del Magistrato. In ogni caso, il Confratello appartenente ad altra Confraternita potrà sempre essere ammesso a prender parte ai servizi di carità, previo consenso del Governatore.

ART. 25

Ai soli fini spirituali, vengono iscritti in uno speciale elenco, a richiesta dei loro familiari, i nominativi dei defunti che vengono seppelliti nel Cimitero della Misericordia. A loro la Confraternita assicura il ricordo, la preghiera, e le celebrazioni liturgiche previste a tale scopo.

ART. 26

Nei confronti dei confratelli che vengano meno ai doveri sociali possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento verbale o scritto;
- b) sospensione dal servizio e dai diritti sociali per un periodo non superiore a 6 mesi;
- c) espulsione.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal Magistrato, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare le proprie giustificazioni in un termine non inferiore a 15 giorni.

I diversi tipi di sanzione vengono applicati a seconda della gravità della violazione, del danno riportato dalla Confraternita o dai soci, dei precedenti positivi o negativi dell'incolpato. L'espulsione viene applicata quando la violazione è di particolare gravità, o il danno è tale da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato all'interno della compagine sociale, oppure tale da compromettere gravemente la reputazione della Confraternita.

Contro i suddetti provvedimenti disciplinari l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Conservatori, che decidono in via definitiva.

ART. 27

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) morosità, e cioè per il mancato pagamento di almeno due annualità della quota sociale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, inviata nei modi che ne assicurino, in quanto possibile, la ricezione;
- c) espulsione per effetto del provvedimento disciplinare di cui al precedente articolo.

La cessazione della qualità di socio non comporta alcuna restituzione di quote o contributi, né altra forma di indennizzo. L'espulsione potrà essere revocata, ove siano venute a cessare le cause della stessa, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante ai sensi dell'art. 12.

CAPO 3°

Governo della Confraternita

ART. 28

Sono organi della Confraternita:

- a) il Corpo Generale o di Compagnia (Assemblea Generale);
- b) il Magistrato;
- c) il Collegio dei Conservatori;
- d) l'Organo di Controllo.

Le cariche sociali, con la sola eventuale eccezione di quanto previsto dalla legge per i componenti dell'organo di controllo, sono gratuite.

Le cariche sociali non sono cumulabili.

Del Corpo Generale

ART. 29

Il Corpo Generale o di Compagnia è costituito, dagli iscritti alla Confraternita da almeno tre mesi di ambo i sessi. Gli iscritti che non hanno compiuto la maggiore età esercitano il diritto di voto tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

ART. 30

Il Corpo Generale o di Compagnia si aduna in assemblea generale ordinariamente due volte all'anno e precisamente nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e delle variazioni al medesimo, e per l'approvazione del conto consuntivo.

In occasione dell'approvazione del conto consuntivo esso approva, se la Confraternita rientra nei parametri previsti dalla legge, anche il bilancio sociale.

Esso è convocato dal Magistrato che compila l'ordine del giorno. La convocazione è portata a conoscenza degli iscritti a cura del Governatore o mediante pubblici manifesti o con avviso personale a domicilio o attraverso strumenti di comunicazione digitale purché direttamente indirizzati all'interessato. Essa dovrà sempre indicare la data, la sede di riunione e l'ordine del giorno.

Tutte le forme di convocazione dovranno precedere almeno di 5 giorni l'assemblea.

Nell'Assemblea generale non si possono trattare argomenti che non siano stati posti, precedentemente nell'ordine del giorno.

Il Corpo Generale potrà essere straordinariamente convocato ogni qual volta il Magistrato lo giudichi necessario o su richiesta scritta rivolta al Magistrato da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto al voto.

ART. 31

Ogni proposta di riforma dello Statuto dovrà essere stata discussa, prima di essere portata all'ordine del giorno, dal Magistrato e dal Collegio dei Conservatori, e averne riportato il voto favorevole. Resta fermo il potere dell'assemblea di apportare modifiche al testo proposto.

Essa si considera approvata quando abbia riportato in seno al Corpo di Compagnia non meno di tre quarti dei voti espressi, salva le successive ratifiche previste dalle leggi civili e canoniche.

Le proposte di riforma dello Statuto dovranno venire inserite nell'Ordine del giorno nonché negli avvisi di convocazione, da recapitarsi con almeno 20 giorni di anticipo. Lo stesso procedimento sarà osservato nel caso di scioglimento, fusione o scissione della Confraternita.

Nel caso di scioglimento, la delibera dell'assemblea, approvata con la maggioranza dei tre quarti degli associati, dovrà contenere la nomina del liquidatore e i criteri di devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32

Il Corpo Generale o di Compagnia:

- a) approva e rende esecutivo qualunque regolamento che si renda necessario per disciplinare le varie attività della Confraternita;
- b) esamina ed approva i bilanci di previsione e consuntivi annuali che il Magistrato dovrà presentare con le norme più sotto prescritte;
- c) esamina ed approva il resoconto morale e, se redatto, il bilancio sociale predisposto dal Magistrato;
- d) nomina il Magistrato;
- e) nomina l'Organo di Controllo secondo il numero di componenti fissato dallo stesso Corpo Generale;
- f) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare storico della Confraternita;
- g) nomina su proposta del Magistrato, i Conservatori;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione della Confraternita;
- j) delibera sopra qualunque altra materia che venga sottoposta al suo esame, sia dal Magistrato, sia dal Collegio dei Conservatori;
- k) esprime pareri o proposte agli altri organi sociali relativamente all'adempimento degli atti di loro competenza.

ART. 33

Affinché l'adunanza del Corpo Generale sia valida occorre:

- 1°) che sia stata convocata dal Magistrato con la regolare osservanza delle norme di cui all'art. 30;
- 2°) che in prima convocazione sia presente almeno la metà più uno dei fratelli che hanno diritto al voto;
- 3°) in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dall'orario previsto, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti sempreché tale numero sia superiore almeno del doppio dei componenti il Magistrato. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Qualora sia richiesto dal Correttore, dal Governatore, o da almeno dieci confratelli la votazione avverrà per appello nominale. In affari concernenti persone le votazioni si faranno per scrutinio segreto. Per la elezione delle cariche sociali, la seduta può essere sospesa e rinviata ad altra ora o altro giorno in attesa del compimento delle operazioni di voto e per procedere allo scrutinio.

ART. 34

Nella Assemblea Generale annuale viene composta una Commissione elettorale avente il compito di presentare la lista dei candidati alla parziale rinnovazione del Magistrato nella successiva seduta e provvedere alle operazioni di scrutinio. Detta Commissione è composta dal Correttore, da un Conservatore e da un Capo di Guardia attivo, nominati dal Collegio dei Conservatori e da due membri scelti dall'Assemblea. La lista proposta dalla Commissione sarà composta di un numero di candidati doppio degli eleggibili; essa dovrà essere portata a conoscenza della fratellanza almeno 10 giorni prima di quello stabilito per le elezioni. Nessuna lista o scheda presentata in altro modo o tempo sarà valida. I votanti esprimeranno la loro scelta tra i candidati proposti in detta lista, mediante l'apposizione di un segno su non più della metà dei nominativi della lista stessa.

ART. 35

Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione alla Confraternita e in caso di parità di iscrizione il più anziano di età. Nel caso di non accettazione viene proclamato il successivo al rinunziante che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 36

Dichiarate chiuse le votazioni, la Commissione procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti ai quali darà immediata comunicazione scritta. Gli eletti prenderanno possesso del loro ufficio la domenica seguente alle elezioni e nella prima adunanza procederanno alla distribuzione delle cariche.

Del Magistrato

ART. 37

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e viene eletto dal Corpo Generale.

ART. 38

Il Magistrato è composto di n. 9 membri, fra cui il Correttore che ne è membro di diritto. I fratelli onorari non potranno essere in numero superiore a un quarto dei componenti il Magistrato. Due membri del Magistrato devono appartenere alla categoria dei Capi di Guardia.

ART. 39

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratelli, suoceri e genero o nuora. Non sono eleggibili i soci che abbiano un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, anche a carattere temporaneo, con la Confraternita.

ART. 40

Il Magistrato, dopo ogni rinnovo parziale, nomina nel suo seno:

- a) il Governatore;
- b) il Vice Governatore;
- c) il Provveditore.

Può inoltre nominare un Vice Provveditore, ed in genere sostituiti degli altri incaricati, con il compito di svolgere le stesse funzioni in via vicaria.

ART. 41

Sono invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto se non ne fanno parte ad altro titolo:

- a) i componenti dell'Organo di Controllo;
- b) l'Ispettore ai servizi;
- c) il Decano dei Capi di Guardia attivi;
- d) i componenti del Collegio dei Conservatori.

ART. 42

I Componenti del Magistrato durano in carica quattro anni salva la parziale rinnovazione annua di cui all'articolo seguente, e possono essere rieletti. Nel caso di generale rinnovazione, tramite sorteggio, si determinerà per i primi tre anni coloro che debbono uscire di carica.

ART. 43

Il Corpo Generale in sede di Assemblea annuale ai sensi dell'art. 33 procede alla rinnovazione di due dei componenti del Magistrato che sono scaduti per compiuto quadriennio.

ART. 44

Se durante il quadriennio viene a mancare alcuno dei componenti il Magistrato, subentra chi riportò maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questo rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il Confratello da lui surrogato.

ART. 46

Il Magistrato si aduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo credano opportuno il Correttore, il Governatore o almeno la metà dei componenti il Magistrato. Le adunanze sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

ART. 47

Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta s'intende respinta. Nelle deliberazioni relative a persone (comprese le accettazioni di domande) si procede a voto segreto.

ART. 48

Le attribuzioni del Magistrato sono le seguenti:

- a) ammettere, dopo conveniente esame delle qualità personali, i postulanti alla Confraternita;
- b) invitare i fratelli morosi al pagamento delle quote, concedere dilazioni e disporre sanzioni;
- c) depennare dai ruoli della Confraternita coloro che hanno perduto i requisiti necessari per appartenervi;
- d) applicare le sanzioni disciplinari;
- e) nominare, sospendere, sanzionare gli operatori retribuiti, licenziarli, fissarne lo stipendio, e determinare i compiti e le mansioni che essi debbono disimpegnare;
- h) soprintendere al buon andamento di tutti i servizi;
- i) creare e sorvegliare le Commissioni, le Amministrazioni, e Opere speciali che dipendono dalla Misericordia;
- l) stabilire le beneficenze da elargire;
- m) compilare i regolamenti interni, o modificarli, per presentarli all'Assemblea;
- n) indire le adunanze generali e compilarne l'ordine del giorno;

- o) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- p) predisporre bilanci preventivi e consuntivi;
- q) deliberare le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'Istituzione determinando la spesa entro i limiti del bilancio e sorvegliarne l'esecuzione;
- r) deliberare nell'accettazione di eredità, legati, beneficenze;
- s) sostenere liti e concordare transazioni nell'interesse della Confraternita, e nominare i rispettivi patroni in giudizio;
- t) prendere d'urgenza tutti quei provvedimenti che appaiano indispensabili nell'interesse della Confraternita, salvo la ratifica del Corpo di Compagnia;
- u) compiere ogni altra funzione o esercitare qualunque altro potere che i presenti Capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altre Autorità della Confraternita.

Il Collegio dei Conservatori.

ART. 49

Il Collegio dei Conservatori costituisce il consesso più eminente del sodalizio. Esso è composto dal Correttore e da altri quattro membri eletti dal Corpo Generale di Compagnia scegliendone i componenti fra i fratelli più anziani di iscrizione, più affezionati alla Istituzione e più meritevoli per servizi prestati, per benemerenze, per comprovato senso di carità e per pubblica stima. Presiede il Collegio dei Conservatori il più anziano di iscrizione dei membri laici di esso.

ART. 50

I membri laici durano in carica 7 anni. Il Collegio dei Conservatori si riunisce almeno due volte all'anno.

ART. 51

Spetta al Collegio dei Conservatori:

- a) vigilare sulla esatta osservanza e interpretazione delle norme statutarie e regolamentari;

- b) interpretare inappellabilmente le norme dello Statuto e dei Regolamenti in caso di divergenza di pareri;
 - c) emettere il proprio voto sui regolamenti nuovi e su tutte le riforme che si volessero introdurre nell'ordinamento della Confraternita o nell'espletamento delle sue opere;
 - d) dirimere le controversie fra soci, o fra soci e organi sociali;
 - e) decidere i ricorsi presentati avverso le operazioni elettorali, o contro i provvedimenti disciplinari;
 - f) dare pareri sugli argomenti sottoposti dal Magistrato.
- Il Correttore.

ART. 52

Il Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano. Oltre a far parte del Magistrato, egli assicura il collegamento con gli organi della Chiesa Cattolica, cura la formazione religiosa e morale dei confratelli, propone e conduce le attività spirituali, dirige le celebrazioni liturgiche, esprime proposte e pareri sulle iniziative volte alla più efficace testimonianza dei principi evangelici da parte della Confraternita e dei Confratelli.

Il Governatore.

ART. 53

Il Governatore è capo e rappresentante legale della Confraternita.

ART. 54

Sono sue particolari mansioni:

- a) tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative della Confraternita di fronte agli iscritti, ai terzi, e a qualunque Autorità costituita;
- b) presiedere le Adunanze Generali, del Magistrato e delle Commissioni e Comitati dipendenti dalla Confraternita (salvo le disposizioni relative al Collegio dei Conservatori) e firmare i relativi verbali;

- c) indire le Adunanze Generali nelle forme prescritte dal Magistrato;
- d) esporre all'Assemblea il resoconto morale dell'Istituzione e i bilanci;
- e) riunire il Magistrato secondo quanto previsto dagli articoli precedenti;
- f) compiere tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche giudiziari, d'urgenza, nell'interesse della Confraternita salvo ratifica del Magistrato;
- g) vegliare sull'osservanza dei Capitoli del presente Statuto e dei regolamenti;
- h) concedere in caso di urgenza sussidi straordinari;
- i) sospendere in via d'urgenza i Fratelli dall'esercizio delle opere e i salariati dagli incarichi ricoperti, salvo riferirne al Magistrato per i provvedimenti definitivi;
- l) attuare le deliberazioni del Magistrato e del Corpo Generale di Compagnia;
- m) adottare ogni misura o provvedimento non contemplato nei presenti Capitoli, salvo sempre ratifica del Magistrato o dell'Assemblea.

Il Vice Governatore.

ART. 55

Il Vice Governatore coadiuva il Governatore se presente, lo sostituisce se assente nelle funzioni.

Il Provveditore.

ART. 56

Sono sue particolari mansioni:

- a) curare congiuntamente al Cancelliere la regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili del Sodalizio dei quali è consegnatario e delle scritture contabili;
- b) curare che tutto il materiale sia sempre in ordine e in perfetta efficienza;

- c) previa autorizzazione del Magistrato, provvedere agli acquisti, eventuali vendite o sostituzioni del materiale della Confraternita;
- d) sorvegliare tutti i lavori che vengano eseguiti a seguito di deliberazione del Magistrato;
- e) sorvegliare, quale responsabile del personale, i dipendenti della Confraternita;
- f) sorvegliare in modo particolare alla direzione e sorveglianza del Cimitero di proprietà della Confraternita con funzioni di Ispettore.

L'Organo di Controllo.

ART. 57

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Corpo Generale o di Compagnia.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Confraternita provvede a nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Cappellano.

ART. 58

Il Cappellano può essere nominato dal Magistrato che dovrà richiedere l'approvazione del Correttore.

Il Cappellano d'intesa col Correttore cura le funzioni sacre della Confraternita sia nel Cimitero che nell'Oratorio e l'assistenza religiosa dei Confratelli.

I Dipendenti.

ART. 59

Il numero dei dipendenti della Confraternita è stabilito dal ruolo organico annesso al Regolamento Organico che ne stabilisce le modalità di assunzione ne determina i diritti, i doveri e le attribuzioni.

I fratelli o le sorelle attivi che eventualmente fossero assunti alle dipendenze della Confraternita saranno immediatamente sospesi dall'attività di volontariato, salvo a rientrarvi non appena cesserà il loro rapporto di lavoro.

Il Cancelliere.

ART. 60

Il Cancelliere viene nominato dal Magistrato, o nel suo seno o fra gli iscritti o fra i dipendenti. Egli redige i verbali delle adunanze del Corpo Generale, del Magistrato, dei Conservatori e delle Commissioni elettorali. E' consegnatario dell'archivio della Confraternita e svolge i servizi di Segreteria.

Redige e mantiene in ordine i Ruoli dei Fratelli e Sorelle attivi. Alla fine di ogni anno il Cancelliere fa rapporto al Governatore delle rassegne dei fratelli e tutte le volte che ne sia il caso fa il rapporto delle ammonizioni inflitte ai trasgressori dei regolamenti.

Coadiuva il Magistrato nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale, se redatto.

Può essere coadiuvato da un Vice Cancelliere.

L'Ispettore ai Servizi.

ART. 61

L'Ispettore dei servizi ha la direzione del servizio di carità e pertanto:

- a) tiene in consegna i ruoli delle squadre e fa rapporto di quanto si riferisce al servizio;
- b) riceve i rapporti dei Capi di Guardia di servizio;
- c) registra le rassegne, i punti di merito, forma i turni e distribuisce i servizi;
- d) controlla l'andamento dei servizi in modo che procedano con scrupolosa esattezza;
- e) forma la graduatoria di merito degli aspiranti per il passaggio ad attivi da presentare al Corpo dei Capi di Guardia.

L'Ispettore dei servizi è nominato dal Magistrato fra i Capi di Guardia attivi, anche fra i componenti del Magistrato, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

In sua assenza la direzione dei servizi viene assunta dal Capo di Guardia più anziano.

Il Cimitero.

ART. 62

Il Cimitero Monumentale, realizzato dalla Confraternita a partire dal 1856, è di proprietà della Confraternita stessa; il suo esercizio costituisce parte integrante della missione di quest'ultima, per la sepoltura cristiana degli associati, per l'onoranza e il suffragio dei defunti, per le relative celebrazioni liturgiche, per assicurare ai congiunti il raccoglimento e la preghiera. Esso è destinato ad accogliere le salme degli associati e delle altre persone che ne hanno diritto, secondo il Regolamento approvato dall'Assemblea, i Regolamenti di Polizia Mortuaria e le norme di legge. Il suo esercizio è inoltre regolato dalla convenzione con il Comune di Bagno a Ripoli 12 maggio 2001 e successive integrazioni.

L'esercizio del Cimitero può essere affidato dalla Confraternita a un soggetto esterno, di cui la Confraternita stessa mantenga la direzione o il controllo, o di cui sia altrimenti assicurata l'affidabilità e la solidità, in base ad atti convenzionali che garantiscano l'osservanza delle finalità per cui esso è stato istituito, e l'assenza di intenti speculativi. Rimarrà in ogni caso di spettanza della Misericordia, oltre alla proprietà del Cimitero, l'adozione del Regolamento e la vigilanza del rispetto delle norme di legge, dei provvedimenti e delle convenzioni sopra menzionati.

La Confraternita, inoltre, provvede alla tutela e alla valorizzazione dell'interesse storico ed artistico del complesso monumentale.

CAPO 5°
Disposizioni generali e transitorie

ART. 63

Ogni adunanza o riunione dovrà essere aperta e chiusa con le preghiere di rito stabilite dal Regolamento.

ART. 64

I membri del Collegio dei Conservatori in carica da più di sette anni cesseranno il 31/12/2019.

ART.65

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie sarà convocata apposita riunione del Corpo Generale per procedere all'elezione del Magistrato secondo le modalità dell'art.42 e del Collegio dei Conservatori.

F.to Alberto Calvelli

F.to Simone Ghinassi Notaio

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI,GIURIDICI ED ISTUTIZIONALI
SETTORE ATTIVITA LEGISLATIVA E GIURIDICA DECRETO DI
ADOZIONE N. 20616 DEL 16/12/2019

Antella, Giugno 2020

